



TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice del lavoro dott. Eugenio Alberto Stancanelli, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 9/5/2018, letti gli atti e i documenti relativi al procedimento ex art. 700 c.p.c. [REDACTED], promosso da [REDACTED] contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta- Enna, Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln – Liceo Linguistico, Libero Consorzio Comunale di Enna, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 23.01.2018, la ricorrente sopra indicata, in via cautelare, chiedeva, che fosse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln – Liceo Linguistico e che, per l'effetto, fosse riconosciuta, previa disapplicazione delle note al CCNI dell'11.4.2017 per cui tale servizio è stato ritenuto non valutabile, la sussistenza del diritto della ricorrente [REDACTED] ad ottenere il riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio svolto in pre-ruolo [REDACTED], per punti n. 84 ([REDACTED]), e conseguentemente del servizio svolto in ruolo [REDACTED], per punti n. 18 ([REDACTED]), ai fini della mobilità territoriale della docente qui Ricorrente, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e alla posizione stipendiale dalla stessa maturata, proponendo in via subordinata il riconoscimento del medesimo servizio per un numero di punti inferiore.

Si costituiva il Miur nonché Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta- Enna che chiedevano il rigetto delle avverse pretese.

Gli altri soggetti evocati in giudizio non si costituivano, benché regolarmente evocati in giudizio, ragion per cui occorre dichiararne la contumacia.

Entrando nel merito della controversia, quanto al *fumus boni iuris* si osserva quanto segue.

La L. 62/00 ha espressamente affermato che “*Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali*” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “*servizio pubblico*” (art.1 commi 1 e 3).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, *ex multis*, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “*dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione*” e, altresì, “*dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore*”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L’art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “*valutati nella stessa misura*”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “*Disposizioni sulla legge in generale*”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “*agli effetti della carriera*” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “*pareggiate*” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “*parificate*” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto

di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie".

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("*Norme in materia di scuole non statali*"), espressamente prevede che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*".

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa*" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "*Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come*

l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

Tale pronuncia è stata poi seguita da molteplici altre in tutto il territorio italiano, anche assai di recente.

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Quanto al *periculum in mora* si svolgono le seguenti considerazioni.

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di complessivi 84 punti, per i 14 anni di servizio svolto nel paritario, non può che comportare un "pregiudizio" per la ricorrente, in considerazione dello scivolamento in graduatoria che ha portato all'assegnazione in un ambito regionale distante da quello di residenza.

Il pregiudizio medesimo presenta natura palesemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

[REDACTED]

Infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio figlio minore, [REDACTED] o, comunque, costretta a sradicarlo dal proprio luogo natio e di crescita e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare.

D'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016).


Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c.

1. Dichiarare il diritto di [REDACTED] al riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln – Liceo Linguistico dall'a.s. [REDACTED] fino all'a.s. [REDACTED] per punti n. 84 ([REDACTED]), e conseguentemente del servizio svolto in ruolo dall'a.s. [REDACTED] [REDACTED] per punti n. 18 ([REDACTED]), ai fini della mobilità territoriale, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e alla posizione stipendiale dalla stessa maturata;
2. Condanna il Miur al rimborso delle spese di lite sostenute da [REDACTED] che si liquidano in complessivi € [REDACTED] per compensi ed € [REDACTED] per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Enna 15.5.2018

Conceffione
del Tribunale di Enna
16 5 18


IL GIUDICE
tit. Eugenio Alberto Stancione
